

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1876)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE PONTI, DAL FALCO, DE VITO, CAROLLO, SANTALCO, ROSA, DE GIUSEPPE, SIGNORELLO, PICARDI, MURMURA, FOLLIERI, PACINI, CACCHIOLI, TANGA e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1975

Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare

ONOREVOLI SENATORI. — È universale e ribadita opinione che l'istituto della famiglia stabile costituisce, ancora oggi, l'insostituibile fondamento di una ordinata società civile. Del resto anche nel recente confronto sul *referendum* tutti hanno affermato di voler salvaguardare la famiglia: sostenendo gli uni che l'introduzione del divorzio ne avrebbe irrimediabilmente danneggiato la stabilità, e sostenendo gli altri che il divorzio è l'inevitabile rimedio per i casi insanabili, a garanzia della salute generale del matrimonio.

Senonchè in Italia la famiglia sembra molto più onorata nei discorsi che nella realtà. Si veda per esempio il trattamento fiscale riservatole.

Già nel passato due conviventi avevano il vantaggio di presentare due « Vanoni » separate (e adesso anche per l'imposta di famiglia) evitando l'onere delle aliquote progressive e lucrando ambedue agli abbattimenti iniziali; tuttavia l'aggravio sul cumulo

familiare era ancora tollerabile vuoi perchè il sistema era basato su imposte reali e proporzionali, vuoi perchè gli operai erano praticamente esenti dalla complementare.

Ma la riforma tributaria ha portato all'istituzione dell'imposta personale sul reddito delle persone fisiche, destinata a realizzare l'articolo 53 della Costituzione « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

Nell'attuare la riforma tributaria abbiamo peraltro mantenuto in vigore la tradizione di considerare il nucleo familiare come soggetto passivo di imposta, talchè i redditi dei conviventi (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597) confluiscono in testa al capo famiglia, dando luogo ad un reddito globale la cui entità viene incisa dalle aliquote progressive in modo ovviamente maggiore di quanto non avverrebbe se i singoli redditi venissero se-

paratamente tassati in testa a ciascun componente la stessa famiglia. È ben vero che l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 ha cercato di porre un sollievo a questo onere, esentando dal coacervo i redditi familiari minori; ma siamo ben lontani dal dettato costituzionale che impone di agevolare « con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi » (articolo 31 della Costituzione).

Nè il decreto-legge n. 259 del 16 luglio scorso è stato di gran giovamento.

Anche se il Parlamento lo ha notevolmente migliorato — introducendo due emendamenti di riguardo verso il « contribuente famiglia » che il testo originario aveva deplorabilmente ignorato — non v'è dubbio che la detrazione ulteriore di lire 36.000 concessa ai redditi da lavoro dipendente inferiore ai 4 milioni annui ha reso ancor più duro il crinale discriminante tra l'imposta sul coacervo familiare e quella sui redditi separati.

Due coniugi con figli che guadagnano poco più di 5 milioni l'anno finiscono per pagare quasi il doppio rispetto a due conviventi nelle stesse condizioni (tabella A).

L'accresciuta progressività del sistema tributario, congiuntamente alla pressione inflazionistica, sta quindi scaricando soprattutto sul reddito familiare il duplice peso del caro-vita e del caro-fisco.

Questo è ingiusto ed inopportuno.

Ingiusto perchè equità vuole che l'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche sia commisurata ai guadagni « personali » di ciascuno, indipendentemente che viva solo in famiglia; inopportuno perchè l'istituto familiare deve essere sociologicamente difeso e non fiscalmente perseguito.

Poichè è potere e responsabilità anche del Parlamento correggere questa sperequazione — indipendentemente dalle possibilità ancora offerte al Governo dall'articolo 17 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 — i proponenti hanno ritenuto:

- 1) di non dover attendere oltre;
- 2) di affrontare, per ora, solo il problema del coacervo dei redditi da lavoro dipendente.

Questo disegno di legge ha pertanto un obiettivo immediato e limitato; ma ha anche la dichiarata intenzione di riproporre l'urgente riesame dell'intera materia, prima che alla dilagata indifferenza verso molte tradizioni familiari si affianchi anche la giustificata convinzione che contrarre matrimonio non sia conveniente neanche dal punto di vista fiscale.

Pur facendosi carico dei bisogni oggettivi dell'erario e dell'opportunità di non intervenire continuamente su un sistema tributario appena avviato, il disegno di legge è stato formulato tenendo conto:

a) che i redditi da lavoro dipendente sono i più rigidamente accertati;

b) che la crescente impopolarità del coacervo e il relativo crescente malumore nella pubblica opinione con l'avvicinarsi della prima dichiarazione (31 marzo 1975) sono largamente giustificati;

c) che, per contro, gli ultimi dati delle entrate fiscali 1974 relativi al comparto dei redditi da lavoro dipendente lasciano un ragionevole margine di manovra;

d) che l'applicazione del coacervo non è automatica, ma avviene su dichiarazione degli interessati: quanti saranno i tentati a non farla?

L'arte del buon governo consiste anche nel chiedere sacrifici ragionevoli e la severità del fisco non può essere disgiunta dalla sua giustizia.

Con questo disegno di legge si stabilisce che vengano esclusi, dalla determinazione del reddito complessivo del « contribuente famiglia », gli stipendi della moglie e dei figli. Nel computo del coacervo resteranno pertanto cumulati; tutto il reddito del capo famiglia (compreso quello da lavoro dipendente) e tutti i redditi non da lavoro dipendente degli altri membri.

Onorevoli senatori, i presentatori si augurano che come il Parlamento ha voluto a suo tempo la riforma tributaria così voglia oggi sollecitamente accogliere questa proposta di perequazione tributaria che l'istituto della famiglia merita.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, viene aggiunto il seguente comma:

« I redditi altrui derivanti da lavoro dipendente sono in ogni caso sottoposti a tassazione separata ».